

#### Art. 9

Tutte le società interessate dovranno riconoscere al Comune, un corrispettivo annuo fissato nella misura del 2,5 % al netto dell'IVA *se la velocità media annua del vento è < 10m/s (v < 10m/s) e nella misura del 3,00% al netto dell'IVA se la velocità del vento opportunamente misurata da anemometri a norma di legge è > 10m/s (v > 10m/s)*, calcolata sull'energia prodotta e venduta al GRTN o ad altro soggetto pubblico o privato, riportata in fattura, da corrispondere in un'unica rata posticipata, entro 60 giorni dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di insufficiente produzione dell'impianto e/o inattività dello stesso, le aziende dovranno impegnarsi a pagare un corrispettivo minimo annuo di € 5.000,00 per ogni aerogeneratore, rivalutabile in base agli indici ISTAT.

#### Art. 10

Le aziende costruttrici dovranno impegnarsi ad impiegare personale di professionalità adeguata per la realizzazione, gestione e custodia delle centrali. Le aziende dovranno impegnarsi anche alla formazione di personale del luogo mediante corsi di specializzazione o formazione. Dovranno altresì impegnarsi al coinvolgimento dell'imprenditoria locale nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, sia direttamente sia attraverso le commesse e le sub commesse.

#### Art. 11

*Ai fini dell'individuazione dei criteri di esame ed approvazione dei progetti, l'Amministrazione Comunale terrà conto prioritariamente degli impianti che produrranno maggiore energia e garantiranno, di conseguenza, maggiori introiti per il comune.*

*Nel caso che due o più ditte presentino progetti in aree che si intersecano o che non rispondono a quanto previsto dall'art. 1 ultimo comma dei criteri omogenei individuati dal comune, a parità di produzione energetica degli impianti, terrà conto del maggiore corrispettivo annuo, rispetto al 2,50% o al 3,00% previsto dall'art. 9 dei predetti criteri, offerto a trattativa privata in busta chiusa*

#### Art. 12

Tutte le ditte debbono attenersi ai presenti criteri prima di avere rilasciata la concessione edilizia.

Per quanto non previsto, si fa riferimento a quanto contenuto nel Decreto dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente del 10 Settembre 2003.

Allegato alla delibera

G.M.

C.C.

N. 6 del 12-2-2004

Il Segretario Generale



# CITTÀ DI SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

## CRITERI OMOGENEI INDIVIDUATI

## PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

(APPROVATO DALLA I° e II° COMMISSIONE CONSILIARE)

#### Art. 1

Sono definiti impianti eolici gli impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica costituiti da: insieme degli aerogeneratori, intera rete dei cavidotti di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto.

Nell'ambito del territorio comunale valgono le seguenti limitazioni:

- la superficie occupata dall'impianto è data : dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di rotore) e dell'area che racchiude gruppi di aerogeneratori (qualora disposti in linea o in doppia fila) determinate come di seguito:
- aerogeneratore isolato: quadrato di lato  $6R$  (essendo  $R$  il raggio del rotore);
- aerogeneratore in gruppo o su doppie file: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori, aumentata dalla distanza di rispetto di  $6R$  su tutti i lati della poligonale;
- aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo e ultimo generatore, aumentata di  $6R$  su ogni estremo e larghezza pari a due volte la distanza di rispetto ( $6R$ );
- per ogni sito di installazione la densità della potenza nominale installata, rapportata ad un quadrato con lato di 1 Km, non deve essere superiore a 20 MW/Kmq; nell'ambito dello stesso territorio comunale, la distanza minima tra impianti diversi, dovrà essere non inferiore a 4000 mt.

#### Art. 2

- 1) La distanza di ciascun aerogeneratore dal centro storico non potrà essere inferiore a mt. 5000;
- 2) La distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati, non può essere inferiore a mt. 1500, così come da qualsiasi altro insediamento abitativo.
- 3) La distanza di ciascun aerogeneratore dalle strade statali, dalla S.P. Settesoldi, dalla S.P. Salemi-Trapani e dalla S. P. Salemi-Mazara, non può essere inferiore a mt. 1500.

#### Art. 3

Non è consentito autorizzare impianti di aerogeneratori in:

- 1) Zone di importanza archeologica;
- 2) Aree boschive;
- 3) Demanio forestale;
- 4) Corridoi migratori di specie aviarie selvatiche;
- 5) Siti di importanza comunitaria;
- 6) Zone di protezione speciali;

Se non viene rispettata una distanza minima di almeno 2000 mt.

- 7) Da fabbricati rurali di interesse storico monumentali, Bagli ecc....,

Se non viene rispettata una distanza minima di almeno 1000 mt.

- 8) Nei pressi di sorgenti idriche naturali;

Se non viene rispettata una distanza minima di almeno 1000 mt.

#### Art. 4

L'installazione delle antenne anemometriche deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Non saranno autorizzate alla realizzazione dell'impianto di aerogeneratori le ditte che esibiscono dati provenienti da antenne anemometriche non autorizzate.

I dati anemometrici devono essere portati a conoscenza dell'Amministrazione tramite controllo effettuato o da tecnici designati dal Comune o tramite documentazione rilasciata da società riconosciuta per la certificazione dei dati anemometrici criptati (ISO), con possibilità dell'Amministrazione in qualsiasi momento di prenderne visione e con aggiornamenti degli stessi con cadenza annuale. I dati anemometrici debbono essere presentati contestualmente alla presentazione del progetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto comporta variazione allo strumento urbanistico.

#### Art. 5

Ogni eventuale estensione del sito dovrà essere autorizzata con la medesima prassi dell'autorizzazione originaria

#### Art. 6

Le ditte dovranno presentare gli atti di opzione dei terreni su cui insiste il progetto presentato e passano i cavidotti. Tali atti perfezionati e resi in forma legale, dovranno essere allegati anche in copia autentica alla richiesta di concessione edilizia. L'Amministrazione Comunale rimane estranea alle procedure di esproprio per l'esecuzione e gestione di tutti gli impianti.

I cavidotti ricadenti su aree pubbliche sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale sull'occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

I cavidotti che saranno realizzati su strade o proprietà comunali, dovranno essere risistemati a regola d'arte e dovrà essere versata una tantum nelle casse del Comune, la somma di 5,00 Euro per ogni KW di potenza eolica convogliata nei suddetti cavidotti.

Le ditte autorizzate all'installazione degli impianti eolici, dovranno presentare idonea documentazione rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato non arrecherà danni alla vita vegetativa e produttiva delle coltivazioni circostanti.

#### Art. 7

La superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica, non potrà superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale. *In ogni caso non potranno essere installati più di 150 aereogeneratori.*

#### Art. 8

L'installazione degli impianti eolici è consentita solamente in quei siti dove risulti dimostrata la produttività dell'impianto, a pieno regime, per almeno un trimestre all'anno. Tale dimostrazione dovrà scaturire da idoneo studio basato sui dati anemometrici rilevati o rilasciati da società riconosciute per la certificazione dei dati criptati (ISO)